

**ALL. 1 - CAPITOLATO TECNICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI *BROKERAGGIO* E CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DI FONDO FOR.TE., PER UNA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI.**

**ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di *brokeraggio* e consulenza assicurativa a favore di Fondo For.Te. (di seguito anche solo il "Servizio" o anche i "Servizi"), nei termini di cui agli Artt. 106 e ss. del D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.

In particolare, si richiede lo svolgimento dei servizi di consulenza e assistenza nell'elaborazione, gestione ed attuazione del Programma assicurativo del Fondo, tenuto conto delle polizze già in essere e delle eventuali ulteriori polizze da stipularsi in funzione dell'analisi di rischio condotta dall'Affidataria ed altresì considerate le innovazioni normative che potrebbero interessare il settore di riferimento.

Il suddetto servizio di *brokeraggio* e consulenza assicurativa comprende le seguenti attività:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Fondo ed i relativi organi amministrativi, dirigenti e dipendenti potrebbero essere soggetti, anche tenuto conto dell'analisi dei precedenti eventi dannosi e della presa in carico di tutta la documentazione inerente al Servizio precedentemente affidato;
- b) elaborazione di un Programma assicurativo, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e dei costi a carico del Fondo, da redigersi alla luce della nuova analisi dei rischi, della normativa di settore, dell'evoluzione giurisprudenziale, del mercato assicurativo e delle esigenze del Fondo nonché dei dati ricavabili dalle valutazioni condotte sulle coperture assicurative esistenti e sugli eventi dannosi occorsi;
- c) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Fondo già sottoscritti al momento dell'affidamento del servizio di *brokeraggio* e che verranno stipulati nel corso della durata contrattuale, anche derivanti dall'espletamento di procedure di affidamento. Sono incluse le seguenti attività:
  - segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento e di altri adempimenti obbligatori indicati nelle polizze esistenti;
  - controllo sui contenuti delle eventuali appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile per le polizze e verifica della correttezza dei premi chiesti dalle Compagnie assicuratrici;
- d) consulenza nella copertura dei nuovi rischi individuati finalizzata alla stipula di nuove polizze, alla luce delle indagini di mercato condotte dal *broker* o come esito di procedure di gara, oggetto di supporto consulenziale specialistico (v. lett. e), f) e g));
- e) consulenza nella redazione dei capitolati di polizza da mettere a gara, della connessa ulteriore documentazione di gara e contrattuale, sia in riferimento ai nuovi rischi da assicurare, sia derivanti dall'analisi dell'andamento e delle opportunità del mercato assicurativo nonché dalla valutazione dell'ipotesi di ricollocamento dei contratti in essere. L'attività consulenziale deve essere altresì inclusiva di una relazione che evidenzii i criteri utilizzati per l'individuazione della base d'asta di ogni ramo di rischio oggetto dell'appalto;
- f) assistenza al Fondo durante tutte le fasi di espletamento delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi e nella fase di stipula delle polizze assicurative, anche attraverso redazione di pareri, nonché supporto tecnico nelle suddette fasi, al fine di collaborare alla risoluzione di qualsiasi problematica che dovesse emergere durante le citate attività, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro

documento di perfezionamento delle polizze, in capo al Fondo;

- g) la predisposizione di adeguate informative sulle polizze assicurative stipulate, al fine di far comprendere con semplicità ai soggetti assicurati i termini e le condizioni delle stesse;
- h) pagamento dei premi assicurativi, con impegno a trasmettere al Fondo le polizze, le appendici ed ogni altra documentazione emessa dalle Compagnie assicuratrici in originale e debitamente quietanzate;
- i) assistenza al Fondo e gestione delle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri attivi e passivi e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse per il Fondo, fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all'incarico e pendenti alla data di affidamento del Servizio, in modo da addivenire nel minor tempo possibile alla soddisfacente definizione e liquidazione del rimborso da parte delle Compagnie assicuratrici. Si richiede sul tema dei sinistri l'elaborazione di uno specifico report su base annuale;
- j) predisposizione di un report su base annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo del Fondo con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
- k) realizzazione di una giornata formativa, della durata complessiva minima di 6 ore, dedicata alle polizze cauzione. Per l'inquadramento dei contenuti della sessione formativa si tenga conto delle specifiche fornite di seguito, nel box dedicato.

**Sessione formativa su polizze cauzione (rif. lett. k).**

Come indicato nella Richiesta di Offerta, nel perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali il Fondo finanzia Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, individuali.

I finanziamenti, approvati dal Fondo sui Piani formativi presentati, vengono erogati nel rispetto delle seguenti modalità:

- in un'unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano;
- in più soluzioni mediante anticipazione e saldo.

Le richieste di anticipo devono essere corredate obbligatoriamente da Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo richiesto, il cui testo deve essere redatto secondo il modello predisposto dal Fondo (Schema di polizza).

Tenuto conto di tale premessa è obiettivo del Fondo assicurare un'adeguata attività formativa rivolta a dipendenti selezionati finalizzata a fornire gli strumenti per una chiara lettura e verifica di conformità delle polizze, in relazione alle condizioni applicate. L'attività dovrà essere progettata congiuntamente con il responsabile dell'Area del Fondo coinvolta nell'attività formativa per una più chiara comprensione delle problematiche riscontrate.

Si considerano incluse nel Servizio oggetto della presente procedura, se pur non espressamente elencate, tutte le ulteriori attività finalizzate ad una regolare esecuzione del servizio di *brokeraggio* assicurativo a favore del Fondo For.Te.

Nell'esecuzione del servizio di *brokeraggio* assicurativo, l'Operatore economico affidatario dovrà garantire i più stretti criteri di indipendenza e terzietà propri della deontologia di *brokeraggio*. Tale principio generale dovrà essere rispettato nella scelta dei contraenti o dei candidati da invitare in procedure ristrette o negoziate con obbligo di stretta riservatezza, ferma l'autonomia del Fondo di svolgere proprie valutazioni, anche integrative, della platea oggetto dell'indagine del *broker*.

Le attività sopra elencate debbono ritenersi minime ai fini dello svolgimento efficiente dell'incarico nei confronti del Fondo. Pertanto, l'Affidataria dovrà adottare tutte le azioni necessarie volte ad ottenere una buona riuscita del Servizio, sollevando il Fondo da ogni responsabilità sull'esaustività delle prestazioni stesse. Il *broker* non potrà in alcun modo impegnare il Fondo se non preventivamente autorizzato.

## **ART. 2 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

L'Affidataria è tenuta a svolgere il Servizio secondo quanto indicato dalla normativa attualmente in vigore, e comunque secondo la perfetta regola d'arte, indicando al Committente le soluzioni più coerenti per la propria struttura, garantendo una corretta tempistica attuativa, al fine di porre il Fondo in regola con la normativa in materia assicurativa.

Le prestazioni oggetto del Contratto sono sottoposte a verifica di conformità ai sensi dell'Art. 116 del Codice.

Nella prima riunione di *kick off*, convocata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), a seguito della sottoscrizione del Contratto, le Parti concordano la Pianificazione esecutiva delle attività.

Durante la pianificazione operativa verranno fornite all'Affidataria tutti gli elementi utili alla definizione del Programma assicurativo.

L'Affidataria si obbliga a rispettare la Pianificazione esecutiva e le Istruzioni Operative, congiuntamente definite nella prima riunione di *kick off*, in rispondenza alle esigenze complessivamente rappresentate dal Fondo. Il Verbale di riunione, una volta sottoscritto per approvazione dal D.E.C. e dal Responsabile del Servizio incaricato dall'Affidataria diventa parte integrante e sostanziale del Contratto.

L'Affidataria si impegna a rispettare le eventuali modifiche alla Pianificazione esecutiva ed alle istruzioni Operative dettate dal D.E.C., e, comunque, condivise con il Responsabile del Servizio incaricato, via e-mail o PEC e/o nel corso dell'esecuzione del Servizio.

Nel corso dell'esecuzione del Contratto l'Affidataria si impegna, altresì, a rispondere alle richieste di assistenza del Fondo e a garantire e mantenere una costante e continua interazione con gli Uffici del Fondo ed in particolare con il D.E.C.

## **ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

L'attività prestata dal *broker* non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico del Fondo per compensi, rimborsi o quant'altro, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti Conclusi per il tramite dello stesso (clausola di *brokeraggio*).

L'Affidataria è tenuta ad eseguire il Servizio nella massima correttezza di rapporto con le Compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi del Fondo, tale per cui l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire al Committente i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

L'Affidataria riterrà quale corrispettivo per i servizi svolti l'importo della provvigione sui premi di assicurazione - da applicarsi per i contratti conclusi con l'assistenza dell'Affidataria - che verrà indicato dalla stessa nell'Offerta economica presentata al Fondo.

La suddetta provvigione, a carico delle Compagnie aggiudicatrici, sarà versata direttamente dalle stesse all'Affidataria esonerando per l'effetto il Fondo da ogni responsabilità inerente al pagamento delle cifre. L'Affidataria dichiara che non avrà nulla a pretendere dal Fondo per l'attività resa in forza del presente

Contratto, anche in caso di mancato adempimento da parte delle medesime Compagnie assicuratrici.

Nessun compenso spetta, inoltre, all’Affidataria nel caso in cui il Fondo ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

#### **ART. 4 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL FONDO E STIME PER NUOVE POLIZZE**

Nella tabella sottostante - TABELLA 1 - sono riportate indicazioni sui premi inerenti alle polizze attualmente in corso, con indicazione della compagnia assicurativa affidataria, ramo, premio lordo annuo pagato, data di decorrenza e scadenza.

<b>TABELLA 1 – POLIZZE ATTUALMENTE IN CORSO</b>				
<b>COMPAGNIA</b>	<b>RAMO</b>	<b>DECORRENZA</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>PREMIO ANNUO</b>
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	Servizi assicurativi a copertura dei rischi incendio, furto, elettronica e RCT/O della sede del Fondo	04/08/2023	04/08/2024	3.487,04 €
Chubb European Group SE	Servizi assicurativi D&O “Polizza di assicurazione per la responsabilità civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti” - massimale di € 5 MLN	30/09/2023	30/09/2024	12.000,00 €
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	Rischi da infortuni professionali ed extraprofessionali in favore dei Quadri e dei rischi da infortuni in itinere per i membri degli Organi	13/11/2023	13/11/2024	3.299,17 €

#### **ART. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

L’Affidataria si impegna a trasmettere i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nei contratti-polizze assicurative.

Il pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore, relativamente ai contratti assicurativi stipulati, prorogati o negoziati con il supporto dell’Affidataria, verrà effettuato dal Fondo all’Affidataria del Servizio mediante bonifico bancario in conformità a quanto previsto dall’Art. 117 del Codice delle assicurazioni. La corresponsione del premio all’Affidataria ha valore liberatorio per la stessa e concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio medesimo ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.

L’Affidataria si obbliga a rilasciare al Fondo le polizze, le appendici e le ricevute emesse dall’Assicuratore debitamente quietanzate.

In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del *broker* e/o da parte della Compagnia Assicuratrice faranno fede esclusivamente le evidenze contabili, cioè il mandato di pagamento fatto a favore del *broker* che sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza per il Fondo stesso.

Nel caso in cui il *broker* non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nei contratti-polizze assicurative una volta ricevuto il versamento del corrispondente importo da parte del Fondo, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DEL *BROKER* AGGIUDICATARIO**

Il *broker* aggiudicatario si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- eseguire il servizio secondo i contenuti della Richiesta di Offerta, del presente Capitolato tecnico e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara nell'esclusivo interesse del Fondo ed osservando tutte le indicazioni e richieste che il Fondo stesso fornirà;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio al fine di garantire la completezza e la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, nonché svolgere il servizio secondo quanto dettagliato nel presente Capitolato tecnico;
- mettere a disposizione del Fondo ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso;
- proporre al Fondo tutte quelle polizze assicurative imposte dalla legge, dai C.C.N.L. e da qualsiasi altra fonte normativa;
- garantire la massima trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatarie;
- essere in possesso, prima della stipulazione del Contratto e per tutto il periodo contrattuale di durata del Servizio, dei requisiti e della polizza di RC professionale previsti dagli Artt. 110 e 112 del D.lgs. 209/2005.

Si precisa inoltre che al *broker* viene espressamente vietato:

1. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Fondo;
2. di stipulare o sottoscrivere atti che possano, in qualunque modo, impegnare il Fondo senza il suo preventivo ed esplicito consenso.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL FONDO**

Il Fondo si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza assicurativa senza la consulenza e intermediazione del *broker* aggiudicatario;
- rendere noto, in occasione delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al *broker* aggiudicatario, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Fondo, con le Compagnie assicuratrici per ogni questione inerente al contratto stesso (cosiddetta "clausola *broker*");
- indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia assicuratrice aggiudicataria corrisponderà al *broker*;

- fornire al *broker* la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il Servizio.

Si precisa che restano di esclusiva competenza del Fondo:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal *broker*;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- le modalità di scelta del contraente delle coperture assicurative da attivare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **ART. 8 – CLAUSOLA *BROKER***

Il rapporto contrattuale tra Fondo e l’Affidataria sarà esplicitato negli eventuali capitolati di gara finalizzati all’individuazione delle Compagnie assicurative mediante l’inserimento della cd. “clausola *broker*”.